

## TRIBUNALE DI SASSARI

### SEZ. PROC. CONC. E FALLIMENTO

#### RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

##### **Piano del consumatore ex Legge n. 3/2012 e successive modifiche**

e contestuale richiesta di sospensione delle procedure esecutive individuali nonché dei finanziamenti in corso.

Per:

**Tafuni Carlo**, C.F. TFNCRL81L20I452K, nato a Sassari (SS) il 20/07/1981, residente in Tergu (SS), viale dei Benedettini n.29, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura allegata al presente atto e depositata separatamente nel fascicolo telematico, dall'Avv. Stefania Marras (C.F. MRRSFN72M62I452G), presso il cui studio in Sassari, alla via Parigi 6, è elettivamente domiciliato, il quale, inoltre, dichiara insieme al suo difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. +391782718931, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avv.stefaniamarras@pec.it

Ricorrente

\*\*\*

##### ***Premesse normative – Presupposti di ammissibilità***

Con l'introduzione della Legge 3/2012 e successive modifiche apportate alla predetta dapprima dal D-LGS. 19/2019 e dal D.L.137/2020 (c.d. DL. Ristori), conv. L.176/2020, art. 4-ter del preambolo, in vigore dal 25.12.2020, il legislatore ha introdotto misure strutturali dedicate a coloro che non sono assoggettabili alla disciplina del fallimento che si trovano in una situazione di grave squilibrio patrimoniale e finanziario, riconoscendo l'opportunità, in presenza di determinate e specifiche condizioni dettate dalla legge, di ridurre in parte o integralmente i propri debiti senza rimanere oberati dal carico dell'indebitamento contratto.

In via preliminare, il sottoscritto procuratore ha proceduto alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, dei presupposti oggettivi e soggettivi che ricorrono nella fattispecie *de quo*, segnatamente:



1.il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, lett. c, C.C.I.I., ossia egli si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite”*;

2. lo stesso non è soggetto, né assoggettabile, alle procedure concorsuali;

3. è ammesso alla presente procedura, in quanto *“consumatore - persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*;

4. egli non ha mai svolto attività d'impresa, pertanto, dichiara di non aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.;

5. non ha subito per cause a sé imputabili l'impugnazione o la risoluzione dell'accordo del debitore o la revoca o la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, concordato minore (strumenti di regolazione della crisi di cui al nuovo C.C.I.I.), né della liquidazione controllata del patrimonio, in quanto fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata) che lo attesta;

6. ha, inoltre, sempre conformemente al ridetto dettato normativo, presentato istanza con cui richiede di avvalersi della procedura di cui all'art.57 D.Lgs. 14/2019 per la quale è necessaria la nomina di un professionista ex art. 15, comma 9, Legge 3/2012 e succ. mod. (ex art. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019) che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla citata legge (**Doc.1**);

7. all'esito di tale istanza, in data 15.06.2022 con decreto del Tribunale di Sassari N.6236/2022 del 15/06/2022, RG n. 1811/2022, è stato nominato quale professionista ai sensi dell'art.10 D.Lgs. 14/2019 (ex art.15, comma 9 della Legge 3/2012), il dott. Giacomo Chirri, con studio in Sassari, Via Cavour n.59 - Sassari (**Doc.2**), il quale in data 17.06.2022 ha accettato l'incarico conferito (**Doc.3**);

8.il debitore ha predisposto, con l'ausilio del professionista incaricato, la proposta di ristrutturazione dei debiti, attestata dal suddetto organismo (**Doc.4**), ai sensi dell'art.76, con riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta. Il presente piano non comporta novazione dei rapporti obbligatori esistenti.

Il presente ricorso, pertanto, indicherà:

- a) le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



- c) la documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) il piano di ristrutturazione dei debiti contenente la ripartizione dei debiti e le percentuali di pagamento per estinzione degli stessi.

\*\*\*\*

## **1. Le cause dell'indebitamento e l'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.**

### **A) Diligenza impiegata dal debitore**

Dunque, al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato a formulare il presente ricorso, l'istante espone quanto segue.

Alla luce dello svolgimento dei fatti in narrazione, appare evidente che la situazione da sovraindebitamento, oggetto della presente procedura, non è riconducibile a qualsivoglia comportamento imprudente messo in atto dal sig. Tafuni.

La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio ed il reddito per farvi fronte è, invece, imputabile in primis alle problematiche gravi di salute del sig. Tafuni, in secondo luogo alla situazione economica personale e familiare, che ha travolto lo stesso dal 2011 fino ad oggi.

### **B) Contratto di lavoro, cambio mansione per inidoneità lavorativa per gravi problemi di salute – Retribuzione lorda e netta**

Si precisa che il sig. Tafuni dal dicembre 2003 frequentava la scuola Sottoufficiali della Marina Militare; il 30 aprile 2004 si arruolava quale Volontario in Ferma Breve e veniva destinato in qualità di Nocchiere di Porto all'Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Bosa.

Nel 2007, dopo aver frequentato il corso di formazione professionale presso la Scuola Sottufficiali Marina Militare di La Maddalena (OT), era immesso nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

All'inizio del 2011 il sig. Tafuni lamentava al proprio medico curante un grave problema di salute e nel maggio del 2011, in seguito ad accertamenti, gli veniva diagnosticata una **xxxxxxx xxxxxxxx x x x x x x x**, che richiedeva e tutt'oggi richiede controlli periodici a pagamento di notevole importo.

**(Ci si riserva su ordine del Giudice Istruttore l'esibizione della documentazione medica specialistica). (Per le spese mediche annuali vedasi 730 allegati, da cui però non si evince la spesa per i farmaci non detraibili).**

Il 18 maggio 2011 a causa dello stato precario di salute, dopo oltre 180 giorni di convalescenza, veniva dichiarato xxx xxxx al servizio militare (verbale C.M.M.L. di



Cagliari), con conseguente mancata erogazione della retribuzione nei mesi di ottobre/novembre 2012 e successiva riduzione di €255,16 nel dicembre 2012. **(Doc.5)**

In data 2 luglio 2012, pertanto, il Ministero della Difesa individuava quale profilo professionale più idoneo da assegnare al ricorrente quello di “*Assistente amministrativo cod. SA31 del settore amministrativo, giudiziario, storico – culturale e linguistico, Seconda Area, Fascia retributiva F2, (già area B, posizione economica B2)*”. **(Doc.6)**

Si provvedeva alla stipulazione del contratto di lavoro (a tempo pieno ed indeterminato) presso il Comando Militare Marittimo Autonomo della Sardegna - con sede in Cagliari.

La retribuzione annua lorda accordata era pari ad €18.334,11, comprensiva di indennità di vacanza contrattuale di cui alla Tabella C, del CCNL 23.01.2003, oltre agli assegni accessori di diritto, se spettanti, salvo eventuale rideterminazione (...).

In data 4 dicembre 2015, il Dipartimento a cui era stato assegnato inviava una comunicazione avente ad oggetto “*Trasferimento nei ruoli del Ministero della Giustizia*”.

Il sig. Tafuni veniva trasferito nei ruoli dell’Amministrazione Giudiziaria con un profilo professionale di “*Assistente giudiziario, Area II, fascia economica F2*”, presso l’Ufficio Notifiche e Protesti c/o Sezione distaccata di Corte d’Appello di Sassari. **(Doc.7)**

Il trattamento economico dell’assistente giudiziario, Area II, fascia economica F2, è il seguente **(Doc.8)**:

Stipendio tabellare € 18.197,67 annui lordi  
Indennità di amministrazione € 4083,30  
Indennità di vacanza contrattuale € 136,44

A decorrere dalla data d’immissione in possesso nel ruolo, lo stesso era inquadrato nella figura professionale descritta, conservando l’anzianità.

Da tale data lo stesso è impiegato presso il predetto Ufficio.

### **C) Redditi da lavoro dal 2019 al 2023**

Il reddito 2019, come da C.U. 2020 allegato, era pari ad € 25.052,37 **(Doc.9)**

Il reddito 2020, come da C.U. 2021 allegato, era pari ad € 24.952,52 **(Doc.10)**

Il reddito 2021, come da C.U. 2022 allegato, era pari ad €24.493,28 **(Doc. 11)**

Il reddito 2022, come da C.U. 2023 allegato, era pari ad €22.317,71 **(Doc.12)**

Per meglio chiarire la situazione debitoria si riepilogano gli importi delle singole buste paga dal 2021 al dicembre 2023 in cui si evidenziano le somme delle ritenute fiscali, previdenziali, la cessione del quinto, la delega di pagamento e la decurtazione nel dicembre 2021 di una voce importante della retribuzione quale l’assegno personale



assorbibile e l’inserimento di una somma a debito per demansionamento inflitto dal Ministero a causa della ridotta capacità lavorativa per motivi di salute.

### **1. Buste paga 2021 (Doc.13)**

**Nel Gennaio 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* Centro Finanziamenti S.p.A. €306,00 (scad. 06/2027)
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00 (scad. 10/2030),

è pari ad **€1029,73**.

**Nel Febbraio 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.371,85, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* Centro Finanziamenti S.p.A. €306,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00

è pari ad **€1.109,62**.

**Nel Marzo 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* Centro Finanziamenti S.p.A. €306,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00,

è pari ad **€995,63**.

**Nell’Aprile 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* Centro Finanziamenti S.p.A. €306,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00

è pari ad **€995,63**.

**Nel Maggio 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* Centro Finanziamenti S.P.A. €306,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00

è pari ad **€995,63**.



**Nel Giugno 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* Centro Finanziamenti S.P.A. €306,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00

è pari ad **€995,63**.

**Nel Luglio 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.533,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* Centro Finanziamenti S.P.A. €306,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00,

è pari ad **€1229,26**.

**Nell'Agosto 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00 scad. 07/2031
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00,

è pari ad **€975,63**.

**Nel Settembre 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00

è pari ad **€975,63**.

**Nell'Ottobre 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00,

è pari ad **€975,63**.

**Nel Novembre 2021** la retribuzione lorda è pari ad €2.292,96, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00,



è pari ad **€975,63**.

**Nel Dicembre 2021** la retribuzione lorda è pari ad €3.673,57, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- **Dal mese suddetto dal cedolino stipendiale è eliminato l'assegno personale pens. Ass. dell'importo lordo di €224,89,**
- Dal mese suddetto nel cedolino stipendiale fra gli **“Arretrati a debito”** è inserita la voce “festività soppressa AP” per € 94,42 ed “Arretrati altri assegni anno precedente” per €15,60 ass. per un totale di € 110,02 (scad. 08/2033), (**Doc.13 bis – buste paga 2021**),

pertanto, essa è pari ad **€1.829,55**.

## **2. Buste paga 2022 (Doc.14)**

**Nel Gennaio 2022** la retribuzione lorda è pari ad €2.068,07, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad **€ 800,21**.

**Nel Febbraio 2022** la retribuzione lorda è pari ad €2.097,51, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad **€829,65**.

**Nel Marzo 2022** la retribuzione lorda è pari ad €1.968,07, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00



- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,  
è pari ad €777,52.

**Nell’Aprile 2022** la retribuzione lorda è pari ad €1.972,85, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00€732,72
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,
- Arretrati a credito €238,77,

è pari ad €732,72.

**Nel Maggio 2022** la retribuzione lorda è pari ad €1.995,35, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

È pari ad €794,75.

**Nel Giugno 2022** la retribuzione lorda è pari ad €1.995,35, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad €793,75.

**Nel luglio 2022** la retribuzione lorda è pari ad €2.430,75, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad €1205,30.





**Nell'agosto 2022** la retribuzione è pari ad €2142.38 – netto €1249.12 poiché è gravata da

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € 893.27

**Nel settembre 2022** la retribuzione lorda è pari ad €2.067,85, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € **837,38**.

**Nell'ottobre 2022** la retribuzione lorda è pari ad €2.090,31, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € **838,23**.

**Nel novembre 2022** la retribuzione lorda è pari ad €2.047,16, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € **822,73**.

**Nel dicembre 2022** la retribuzione lorda è pari ad €3992,33, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00



- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,  
comprensiva di tredicesima è pari ad € **2168,35**.

### 3. **Buste paga 2023 (Doc. 14 bis)**

**Nel gennaio 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2047,16, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € **855,32**.

**Nel febbraio 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2256,03, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € **1029,57**.

**Nel marzo 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2085,63, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € **828,67**.

**Nell’aprile 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2085,63, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € **827,57**.



**Nel maggio 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2085.63 ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad € 827.67

**Nel giugno 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2085,63, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad €827,67.

**Nel luglio 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2.197,63, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad €932,95.

**Nell’agosto 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2353,63, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad €1022,80.

**Nel settembre 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2201.05 ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00



- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,  
è pari ad **€907,37**.

Nell’**ottobre 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2190.17 ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad **€923,31**

Nel **novembre 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2190.173, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad **€923,21**

Nel **dicembre 2023** la retribuzione lorda è pari ad €2080.70, ma al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e delle seguenti

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito “Festività sopresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02,

è pari ad **€2611,35**.

Si ricorda che la retribuzione del sig. Tafuni è gravata anche dal pagamento del **rateo di mutuo** pari ad **€389,80**, oltre che dal pagamento del canone di locazione, dalle spese per utenze e Tari, per carburante, per generi alimentari, per numerose spese mediche, per abbigliamento, per auto, per non meno di **€1150,00 ca.<sup>1</sup>**, pertanto, **il suo reddito mensile non è sufficiente per il pagamento delle suddette**. Egli ogni mese si vede costretto a richiedere del denaro in prestito ad amici o conoscenti.

#### D) **Riduzione stipendio - restituzione somme**

---

<sup>1</sup> V B) **Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia**



Si precisa che dal dicembre 2021 (v. nota Ministero della Giustizia prot. N. 230584 del 5 novembre 2021) sul cedolino stipendiale del ricorrente è stata applicata una riduzione, con rettifica degli importi di diritto (revoca dell’assegno personale riassorbibile pari ad €224,89), comportando l’applicazione di un debito imponibile pari ad €15.498,61, con conseguente decurtazione di €110,02 al mese che verrà applicata sino all’agosto 2033. **(Doc.14 ter)**

**E) Interventi chirurgici xxxx xxxxx del 2014 e del 2023**

Nel 2014 per il ricorrente si presentava un ulteriore problema di salute, per cui in data 9.7.2014 si sottoponeva ad un intervento chirurgico xxxx xxx. Egli pagava le seguenti somme: €502,00 in data 22.01.2016, €502,00 in data 04.02.2015, €502,00 in data 16.02.2015, €902,00 in data 23.12.2014, di cui si produce copia di fatture rinvenute, per un totale di **€2408,00. (Doc.15)**

In seguito al suddetto intervento il sig. Tafuni nel 2014 erano richieste continue visite, numerose e costose cure e per le quali erano prescritti farmaci per **€1.111,58** e nel 2015 farmaci per **€1.060,00** (farmacia Vaticana). **(Doc.15 bis)**

Queste ingenti spese mediche proseguite negli anni (Doc.15 Ter) decurtavano la liquidità mensile del Tafuni, che si vedeva costretto a richiedere continue linee di credito o di finanziamento sia alle banche, sia ad amici e familiari.

L’intervento subito non sortiva gli esiti sperati, pertanto, si rendeva necessario ripetere l’intervento per non aggravare lo stato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

In data 13.04.2023 il Tafuni subiva un secondo intervento chirurgico presso una clinica privata in Cagliari, **il cui costo era pari ad €3.580,00. (Doc.15 Quater).**

Egli, non avendo denaro per onorare tale debito, si rivolgeva ai parenti e agli amici, i quali si accollavano il debito, vista la necessità e l’urgenza.

Il sig. Tafuni s’impegnerà a restituire anche la somma suddetta anticipata.

Pertanto, egli, in primis, ha messo in vendita la propria autovettura, pur avendone necessità per spostarsi da Sassari a Tergu ad assistere xxxxxxx nei giorni di riposo di xxxxx, per recarsi al lavoro, ecc.

**F) Contratto di mutuo Banco di Sardegna 2009**

In data **13.05.2009** il Banco di Sardegna Spa deliberava di accordare ai sigg. Tafuni Carlo, **XXXXX XXXXXX** nata a **XXXXX** l’00.00.1900 (xxx del ricorrente) in qualità di **fideiussore**, alla sig.ra **XXXXX XXXXXX** (xxx del ricorrente) in qualità di **terzo datore di ipoteca e fideiussore** un mutuo di liquidità con per un importo di **€ 90.000,00**, la cui durata era di venti anni, prevedeva il pagamento di n. 240 rate mensili pari ad € 557,79 ed una rata di preammortamento di €199,58. **(Doc. 16)**



In tale occasione, la sig.ra **Xxxxx Xxxxx** in qualità di terzo datore d'ipoteca prestava idonea garanzia iscrivendo ipoteca sul proprio bene immobile identificato al NCF al F.x, Mapp.xxx, cat. A/3, sito in xxxx xxxxxxxxxxxxxx. (**Doc.16 bis**)

Il sig. Tafuni in data 23.06.2009 con la somma richiesta provvedeva ad estinguere un finanziamento richiesto in data 02.01.2008 alla Bnl di Porto Torres (residuo €39.280,00 al 31.2.2008 v. **Crif 2009**) e la sig.ra Xxxx conferiva incarico ad una ditta edile per far eseguire delle opere di ristrutturazione dell'immobile ipotecato (lavori della facciata, interni, pavimentazione, rifacimento della cucina, impianto idraulico ed elettrico, tre cancelli esterni, pavimentazione esterno, veranda, tinteggiatura interno ed esterno ed intonaco esterni , rifacimento bagno, ecc).

Si precisa che dal 13.05.2009 al 12.01.2011 il ricorrente si accollava per intero in modo esclusivo il pagamento dei ratei mensili, poiché la xxx, per quanto utilizzatrice parzialmente della somma erogata, non era in grado di adempiere, poiché ella percepiva esclusivamente una pensione di **Xxxxxxxxxxxx** da € 690.00 ca..

La xxx del ricorrente, quale fideiussore, prestava garanzia, ma, di fatto, ella non usufruiva minimamente della somma richiesta pertanto non contribuiva al pagamento dei ratei di mutuo.

**Il suddetto mutuo era estinto anticipatamente in data 12.01.2011 per un importo di €85.626,00. (Doc.16 ter)**

#### **G) Mutuo Banca di Credito Sardo Spa 12.01.2011**

In data 12.01.2011 la “Banca di Credito Sardo Spa” deliberava di accordare un mutuo fondiario (art. 38 e ss D.Lgs. 1/09/1993 n.385) pari ad **€124.542,04** ai sigg. Carlo Tafuni, quale mutuuario, **Xxxxxxxxx xxx** (xxx) parte anch'essa mutuataria e non garante, come appariva nel precedente, e alla sig.ra **Xxxxx Xxxxx** (madre), parte mutuataria e unica datrice di ipoteca (**Doc. 16 quater**).

La parte mutuataria si obbligava a rimborsare il predetto mutuo in 30 anni (prima rata 1 aprile 2011) al tasso nominale del 5,30%, mediante il pagamento di n. 360 rate posticipate mensili comprensive di interessi e capitale, determinate in **€691,59** ciascuna, tasso nominale annuo 5.30%, Taeg 5.50%.<sup>2</sup>

Si precisa che il sig. Tafuni si accollava dapprima il pagamento della somma nella misura di € 461,06 ed €230,53 la sig.ra **Xxxxx Xxxxx**.

---

<sup>2</sup> In data **17.03.2016** le parti stipulavano atto di rinegoziazione del tasso d'interesse in luogo del 5.5% nella misura del 3.5%, conseguentemente la parte mutuataria si impegnava (...) a pagare le rate successive dalla data del suddetto accordo nella misura di €584.70 (contratto n. 74402295) (**Doc.16 quinques**)



I tre mutuatari, inoltre, pagavano i compensi del notaio incaricato, dott. **Xxxxxxx**, nella misura di €1.700,00.

La parte terza datrice si impegnava a cancellare l'iscrizione d'ipoteca del 14.05.2009 ed iscriveva nuova ipoteca a garanzia del capitale mutuato del valore di €249.084,08 sul bene identificato al NCF al F.x, Mapp. xxx, cat. A/3 sito in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n. xx. (v. visura Agenzia del Territorio).

E' doveroso precisare che in seguito all'estinzione del mutuo contratto nel 2009, la somma liquidata a disposizione del sig. Tafuni era pari ad €38.916,04 (€124.542,04-€85.626,00), con la quale provvedeva ad estinguere i seguenti finanziamenti in corso, per un totale di €37581.00, precisamente:

1. **Compass** n. 8039818 del **25.01.2010** – importo finanziato **€18.110,31** estinto in data 12.01.2011 – importo estinzione € 16.412,87; (**Doc.16 sexies**)
2. **Findomestic** n. 20102992435917 del **23.06.2010** – importo finanziato € **823,90** (importo rate versate nel 2011 € 515,98); (**Doc.16 sexties, v. Crif 2011**)
3. **Santander** n. 6442286 del **03.12.2010** – importo finanziato € **8.000,00** estinto in data 26.01.2011 – importo estinzione € 8.718,57; (**Doc. 16 octies**)
4. **Compass** n. 9213763 del **18.01.2011** – importo finanziato € **11.680,00** estinto in data 11.02.2011 – importo estinzione € 11.933,58, (**Doc. 16 novies**)

Al sig. Tafuni rimaneva una liquidità pari ad €1.335,04.

Al 01.04.2024 il debito residuo ammonta ad €97.124,45. (Doc.17)

**H) Decreto di nomina del sig. Tafuni Carlo ad xxxxxxxxxxx di xxxxxxx della sig.ra **Xxxxx Xxxx** - Tribunale di Sassari R.G. V.G. xxx/201x**

Si precisa che il ricorrente, con decreto del Tribunale di Sassari (R.G. V.G. xxx/201x) del 09.10.2013, era nominato xxxxxxx di xxxxxxx della xxxxx, ed in data 22.10.2012 prestava giuramento, assumendo di fatto l'incarico conferitogli. (**Doc.18**)

Egli nel 2015 dichiarava al xxxxx xxxxx di volersi **accollare il pagamento del rateo di mutuo (€691,59) contratto con la Banca Intesa, nella misura di due terzi pari ad €389,80 (Doc.19)**

Egli fino ad oggi ha garantito il pagamento del rateo mensile. (**Doc.20**)

**I) Contratto di mutuo Deutsche Bank Spa**

In data 28.10.2011 la Deutsche Bank Spa concedeva alla sig.ra xxx **Xxxxxxx** ed al marito sig. **Xxxxx Xxxx**, quali parti mutuatarie, un mutuo ipotecario del valore di € **0000**, della durata di anni **xx** (prima rata 1.112011 e ultima rata **00.00.2000**). (**Doc.21**)



Il sig. Tafuni Carlo prestava garanzia personale quale fideiussore del suddetto mutuo, quale scambio di favore prestato in precedenza dalla xxxxxx fin dal 2009 e nel 2011.

## **L) Finanziamenti richiesti dal 2011 al 2017**

Il sig. Tafuni dal 2011 al 2017 richiedeva i seguenti prestiti personali:

1. **Finanziamento Agos Ducato** n. 43354608 del 17.02.2011 – importo finanziato **€12000,00** (€13.302,81, di cui €910,81 per assicurazione vita infortuni polizza n. 1035100611301/2, €392,00 per servizio assicurativo aggiuntivo, polizza n. 24891), tasso 8.93%, TAEG 9.50%, n.120 rate, dal 20.03.2011 al 20.02.2021, con cui il ricorrente estingueva un precedente prestito personale della Compass Spa per €11933,58.

Il suddetto era **estinto** in data **22.02.2013** – importo estinzione € 10.928,99 (**Doc.22**).

2. **Finanziamento Findomestic** n. 20102992435918 del 12.03.2012 – importo finanziato **€983,32**, **estinto** in data **18.02.2013** – importo estinzione € 497,58 (rate versate € 585,03) (**Doc.23**).

3. **Finanziamento – carta Findomestic** n.10038913566421 – linea di credito da **€5.000,00**, rinnovata il 5.4.2012 per estinguere precedenti linee di credito acquisite con altre carte di credito revolving. (**Doc.24**)

L'importo della rata mensile era pari ad € 163,40 (Tan 19,44%), che diveniva una rata mensile da € 250,00 (nel momento in cui si utilizzava l'intera linea di credito).

Tale somma è stata **saldata l'8.08.2016** per un importo di € 4.771,90. (**Doc.25**)

4. In data **04.05.2012** il Tafuni richiedeva una **Carta revolving Findomestic** n.20102992435903, con linea di credito da **€1.500,00** - rata mensile € 60,00 (Tan 19,44%) (**Doc.26**). Il suddetto debito è stato **saldata in data 18.02.2013 (Doc. 26 bis)**.

5. **Finanziamento Findomestic** n. 20102992435919 del 04.05.2012 – importo finanziato **€ 14.000,00 estinto** in data **18.02.2013** – importo estinzione € 13.109,33 (rate versate dal 05.06.2012 al 05.02.2013 € 2.127,60) (**Doc.27**);

6. **Finanziamento Findomestic** n. 20102992435920 del 06.10.2012 – importo finanziato € 857,94 **estinto** in data **18.02.2013** – importo estinzione € 736,17 (rate versate dal 07.12.2012 al 02.01.2013 €172,00) (**Doc.28**);

7. **Finanziamento Intesa San Paolo** n.1434176 del **15.02.2013** - importo finanziato **€35.243,62**, rata mensile € 203,81 (Tan 7,95%). (**Doc.29**)

Con il predetto il sig. Tafuni estingueva i finanziamenti di cui al Punto 1, 2, 4, 5.





Lo stesso era estinto parzialmente in data 01.07.2013 per un importo di €18.185,78 (**Doc.30**), ed in data 22.12.2017 estinto totalmente con la richiesta di un prestito alla Compass Spa del 18/12/2017, per un importo di € 9.946,07. (**Doc.31**)

8. **Finanziamento Findomestic** n. 20102992435922 dell'**11.09.2014**, (**Doc.32 V. CRIF**) richiesto in seguito all'intervento agli occhi, rata mensile €177,00, Tan 7,30%,.

Il suddetto è stato estinto con il pagamento di € 9.049,86 in data 27.12.2017 (**Doc.33**) attraverso il prestito Compass Spa del 18/12/2017 (**Doc. 34**)

9. **Finanziamento Findomestic** n. 20102992435923 del **31.10.2014** – importo finanziato € 579,99 (acquisto tv), totale rate n.20, versate dal 31.10.2014 al 07.07.2016 € 605,99; (**Doc. 35**)

10. **Finanziamento Findomestic** n. 20102992435924 del **17.11.2014** – importo finanziato € 729,00 – totale rate versate dal 05.01.2015 al 05.12.2016 € 764,76; (**Doc. 36**)

11. **Deutsche Bank Easy** n. 5772588 del **13.08.2015** – importo finanziato € 840,00 – saldato in data 19.08.2016 – totale versato € 876,00. (**Doc.37**)

12. **Apertura di una linea di credito con utilizzo di carta di credito (Fido) e contratto di finanziamento Compass**

In data **02.11.2016** la Compass Banca Spa, già Compass Spa, concedeva al ricorrente l'apertura di una linea di credito con utilizzo di carta di credito (Fido) n. 84190108289 pari ad € **5.000,00**, rata mensile € 255.00 la cui durata era indeterminata. Il costo di tale credito era calcolato sulla base del tasso fisso Tan 9,90%, Taeg 13,04%. (**Doc. 38**)

La stessa veniva richiesta, ma utilizzata a posteriori per carenza di liquidità, per affrontare le spese mensili del canone di locazione e spese per utenze, carburante, ecc.

Egli si rendeva moroso nel pagamento delle rate relative all'utilizzo della stessa, pertanto, la Compass Banca Spa lo costituiva in mora in data 31.08.2018 e chiedeva l'adempimento immediato del dovuto pari ad € **5.433,68, oltre interessi legali. (Doc.38 bis)**

**13. Finanziamento Compass Banca Spa**

Con contratto n. 18520903 la medesima Banca - in data **18.12.2017** - concedeva al sig. Tafuni un finanziamento (prestito personale) del valore di €**30.000,00** della durata di 84 mesi, la cui rata mensile era pari ad €535,57 a partire dal 30.01.2018, al tasso fisso Tan del 9,90% ed il Taeg 10,79%. Il debito complessivo era pari ad € **45.103,24. (Doc.39)**

La suddetta richiesta era finalizzata all'estinzione di alcuni debiti contratti in precedenza, quali un finanziamento stipulato con la Findomestic Spa dell'importo di €**9.049,00**, un altro con la Banca Intesa Spa pari ad €**9.946,00** e altri piccoli debiti



contratti per le cure xxxxxxxx e del Tafuni (€4.788,00 spese mediche detraibili, oltre quelle non detraibili v. 730 2018 redditi 2017). (**Doc.39 bis**)

A seguito dell'iniziale corresponsione dell'importo (**Doc.40**), secondo le modalità pattuite, il signor Tafuni nel febbraio del 2018 sospendeva il pagamento delle rate concordate<sup>3</sup>, così rendendosi moroso nei confronti della creditrice, per l'effetto costretta a costituirlo in mora e dichiararlo decaduto dal beneficio del termine (**Doc.41**) e, conseguentemente, ad agire per il recupero forzoso del credito (**Doc. 42**).

Su istanza della stessa Compass, pertanto, l'intestato Tribunale in data 02.03.2020 emetteva il decreto ingiuntivo n. 185/2020 – R.G. 3442/2019, pubblicato in pari data, per l'importo di € **38.802,98** , oltre interessi legali e competenze professionali. (**Doc. 43**)

In data 17.06.2020 il ricorrente depositava atto di citazione in opposizione (**Doc.44**), eccependo in primo luogo la nullità delle clausole del contratto di finanziamento e della carta di credito "Gold", con la quale erano stati convenuti il tasso di interesse corrispettivo e di mora, i quali, alla luce degli oneri complessivamente valutati posti a carico dello stesso, superavano il c.d. tasso soglia, pertanto, si deduceva espletamento della Ctu.

Egli, inoltre, lamentava che la società creditrice non avesse tenuto conto - nella determinazione del Taeg - degli oneri inerenti l'assicurazione e, in secondo luogo, che la banca avesse applicato in modo illegittimo il calcolo degli interessi, dando così origine all'anatocismo. Si deduceva, altresì, la grave violazione, da parte della Compass, dell'art. 124 - bis del Testo Unico Bancario (TUB) e dell'art. 1337 del codice civile.

Il ricorrente rilevava che la Compass, pur nella consapevolezza della situazione di sovraindebitamento, proponeva all'opponente un prestito di consolidamento, peraltro, con un tasso d'interesse ben più alto rispetto alla maggior parte di quelli applicati ai debiti che si andavano ad estinguere (v. finanziamento Banca Intesa estinto).

Il Tafuni, quindi, in uno stato d'animo di disperazione, stipulava il contratto con la Compass Spa. A tal proposito si osserva che il sig. Tafuni, nel mese di **ottobre 2017**, veniva contattato da un incaricato della Compass Spa con la finalità di proporre un ulteriore prestito personale. Detto incaricato era evidentemente a conoscenza del grave stato di difficoltà economica in cui, all'epoca, l'opponente versava. **Egli, infatti, in tale data era già fortemente indebitato**, al punto da non riuscire più a far fronte a seguenti **impegni mensili**:

---

<sup>3</sup> Il Tafuni percepiva una retribuzione netta pari ad €958,85, egli con la predetta somma doveva provvedere al pagamento del canone locazione pari ad € 320.00, pagare €389,80 (2/3 mutuo), le utenze, i generi alimentari. Egli non aveva risorse economiche sufficienti per vivere. Egli sospendeva il pagamento del finanziamento Compass.



1. **carta Findomestic** n.10038913566421, linea di credito da €5.000,00, richiesta il 5.4.2012, rata mensile da € 163,40; **Tale somma è stata saldata l' 8.08.2016 per un importo di € 4.771,90.**

2. Il 9.9.2016 la **Findomestic** (sede di Palermo) offriva al Tafuni una nuova linea di credito da €4.000,00.

3. **Carta Findomestic** n. 20102992435903, linea di credito €1.500,00 - rata mensile € 45,00 (Tan 19,44%), richiesta il 5.4.2012 per avere liquidità, saldata in data 8.08.2016 per un importo di €1426.65.

4. **Carta Compass Gold** linea di credito da €5.000,00 del 2.11.2016- rata mensile € 251,42 (Tan 9,90%).

5. **Finanziamento Findomestic dell'11.09.2011** - rata mensile € 177,00.

6. **Finanziamento Intesa San Paolo Spa** del 15.02.2013, rata mensile € 203,81.

7. **Mutuo ipotecario Banca di Credito Sardo Spa del 12.01.2011** - rata mensile € 584,70 (Tan 3,50%) (€389,80 a carico del Tafuni).

8. **Cessione del quinto Races Spa** del 17.02.2017, con rateo da €306,00 (Tan 4,29%) (estinta con nuova cessione del 20.05.2021 richiesta alla Fides Spa).

9. **Cessione del quinto Compass Spa "Futuro"** del 30.05.2016, rata mensile €299,00 (Tan 5,24%) (estinto con delega di pagamento del 16.07.2020 richiesta alla Ifiver Spa).

**Alla data dell'ottobre 2017 il totale degli impegni mensili era pertanto pari ad €1.626,03.**

Se si fosse considerata la retribuzione mensile del sig. Tafuni, era chiaro che lo stesso non avrebbe potuto ricevere un altro finanziamento, poiché fortemente indebitato, non avendo la sua retribuzione una sufficiente capienza, la banca avrebbe dovuto valutare la mancanza dei requisiti del merito creditizio.

La predetta grave condotta, oltre a violare la norma sopra richiamata, configurava per il ricorrente una manifesta violazione dei principi di buona fede, correttezza e lealtà, capisaldi del nostro ordinamento in materia contrattuale. Da ciò consegue il diritto dell'odierno ricorrente (opponente), fatto valere con l'opposizione, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

A tal fine si deduceva che, ai sensi e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 1815 codice civile, non fossero dovuti interessi, con la conseguenza che il quantum preteso dovesse essere rideterminato considerate le somme già corrisposte dal Tafuni.

Si chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.



L'opposta contestava le avverse allegazioni chiedendo il rigetto dell'opposizione (**Doc.44bis**). In primo luogo, osservava che non era contestata la circostanza riguardante la sottoscrizione del contratto di finanziamento posto a base del giudizio monitorio, né era contestato che il sig. Tafuni avesse sospeso i pagamenti. Sosteneva che alcuna violazione in tema di valutazione del merito creditizio poteva essere rilevata, poiché questa aveva ad oggetto la capacità del consumatore di restituire le somme concesse e non anche la sua capacità di usarle correttamente.

Nel caso in esame, l'opponente risultava essere dipendente di un ente pubblico dal 2003, non risultava aver subito protesti, né risultava segnalato presso le centrali rischio.

La Compass osservava che i costi assicurativi dovevano essere inseriti nel medesimo tasso (Taeg) solo se obbligatori, ma nel caso in esame erano facoltativi.

Sull'anatocismo osservava che in realtà le parti avevano previsto un piano di ammortamento alla francese - con quota capitale crescente a fronte d'interessi decrescenti, che tale modalità di pagamento era del tutto legittima e non determinava una violazione del divieto di anatocismo.

Infine, contestava l'asserita violazione delle norme in tema di usura e rilevava che non era stato richiesto il pagamento d'interessi di mora. Concludeva come in atti e chiedeva la conferma del decreto con il rigetto dell'opposizione.

Il Giudice, dott.ssa G. xxxx, dopo aver assegnato i termini di cui agli artt. 183, VI co., n.1, n.2, n.3, istruiva la causa ammettendo la prova dedotta e, pertanto, nominava un Ctu, dott.ssa **XXXXXX**. (**Doc.45**)

In seguito al deposito della perizia, in data 19.7.2021 il Giudice istruttore non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, **rigettava la contestazione in ordine alla violazione del divieto di anatocismo e alla corretta determinazione del Taeg; accertava la violazione della verifica del merito creditizio e ritenuto necessario accertare il superamento del tasso soglia**, disponeva, come da separata ordinanza, in ordine al supplemento di istruzione (**Doc.46**), fissava la data dell'udienza per il 23.11.2022. (**Doc.47**)

Il Giudice rimetteva la causa in istruttoria, le parti richiedevano diversi rinvii in attesa della relazione dell'Occ nominato.

Inoltre, il CTU, comparso in udienza, anticipava che non vi fosse stato superamento del tasso soglia, ragione per la quale le parti insistevano nel non accoglimento della prova dedotta, che rivelatasi antieconomica per l'opponente.

All'udienza del 16.11.23, con termine per note di trattazione scritta al 13.11.23, parte opponente precisava le conclusioni finalizzate all'ottenimento della revoca del d.i..

Parte opposta chiedeva la condanna alla restituzione del capitale pari ad €31.272,22, somma al netto di quanto pagato.



Ad oggi il debito residuo è pari ad € **31.272,22 (Doc.48)**

In data 19.03.2024 la Compass notificava al sig. Tafuni atto di precetto del 19.03.2024 dell'importo di € 34.780,98, oltre le spese di notifica del presente atto, interessi successivi sino al saldo, tassa di registrazione della Sentenza ancora in via di quantificazione, nonché spese occorrenti. (Doc. 48 bis)<sup>4</sup>

Pertanto, la Compass Spa al 30.04.2024 vanterebbe in credito pari ad €34.873,21.

#### **14. Richiesta di prestito personale Fides Spa contro cessione del quinto della retribuzione**

In data 20.05.2021, al fine di ottenere una piccola liquidità per fare fronte alle spese mensili, il ricorrente richiedeva alla Fides Spa l'importo finanziato lordo di €**39.120,00** contro cessione del quinto della retribuzione, che si obbligava a restituire mediante cessione pro solvendo in n.120 quote dell'importo di € **326,00** ciascuna.

Il prestito era concesso al Tan del 4,106% (Taeg del 4,20%). Dedotti gli importi degli interessi di dilazione annui nominali pari ad €7.080,23 ed €16,00 di oneri fiscali, l'importo netto dell'operazione è di €**32.023,77. (Doc.49)**

L'importo netto liquidato al ricorrente in data 30.06.2021 era pari ad €**12.929,51**, al netto dell'importo di €**19.094,26** dovuto alla **Races Spa** per estinzione anticipata di una precedente cessione, richiesta in data 07.04.2017 alla soc. Races, ex INPDAP, che prevedeva il pagamento di n. 120 rate da €295.01 mensili.**(Doc.49 bis)**

Con il prestito Fides, il Tafuni estingueva la suddetta cessione e utilizzava la rimanente somma per le spese mensili, in quanto a causa dei debiti contratti per fare fronte a quelle per l'anziana madre, per le tre decurtazioni in busta paga, egli non aveva risorse per vivere.

Al marzo 2024 il debito residuo era pari ad € **28.688,00. (Doc.50)**

**Al 30.04.2024 il debito residuo è pari ad €24.251,87**

#### **15. Richiesta di prestito personale I.FI.VE.R. Spa contro delegazione di pagamento (Doc.51)**

---

<sup>4</sup> in virtù ed in esecuzione dei seguenti titoli esecutivi:

– Sentenza n. 783/2022 – NRG 1516/2020 emessa dal Tribunale di Sassari, in persona del Giudice Dott.ssa xxxx x x x xx, in data 19/07/2022, pubblicata in pari data, attestata in copia conforme all'originale ex artt. 196-octies disp. Att. c.p.c. e 475 c.p.c. in data 05.03.2024 e notificata unitamente all'atto di precetto;  
– Sentenza n. 261/2024 - n.R.G. 1516/2020 – R.E.P. 300/2024 – emessa dal Tribunale di Sassari, in persona del Giudice Dott.ssa xxxx xxx xxxx, in data 26/02/2024, pubblicata in data 27/02/2024, attestata in copia conforme all'originale ex artt. 196-octies disp. Att. c.p.c. e 475 c.p.c. in data 05.03.2024 e notificata unitamente all'atto di precetto.



In data 16.07.2020 il ricorrente richiedeva alla I.FI.VE.R. Spa un prestito personale di **€30.057,25** contro delegazione di pagamento sullo stipendio, che si obbligava a restituire mediante conferimento del consumatore al datore di lavoro di un mandato irrevocabile ex artt. 1269 e ss. e 1723, comma 2, e ss. c.c.

Il rimborso del prestito avviene tramite di n.120 trattenute mensili sulla busta paga, di importo costante pari ad **€ 316,00** ciascuna, che il datore versa alla società finanziatrice. Il prestito era concesso al Tan del 3,57, Taeg del 4,92%.

L'importo liquidato in data **01.10.2020** era pari ad **€11.257,26**, poiché il sig. Tafuni estingueva **una precedente delega** di pagamento richiesta in data 30.5.2016 alla **Futuro Spa** del valore di €18799.99, utilizzata per acquistare gli arredi dell'immobile della madre, il cui importo iniziale era pari ad €26.776,96 (n.120 rate, importo rata €299,00- Tan fisso 5,24%, Taeg 6,30%). **(Doc. 52)**

Si precisa che il sig. Tafuni, per ottenere una minima liquidità per le spese mensili, è solito rinnovare circa ogni 4 anni, poco prima della scadenza, sia la cessione del quinto, sia la delega.

Nel febbraio 2024 il debito residuo era pari ad **€ 22465.35 (Doc.53)**

**Alla data del 30.04.2024 il debito ammonterà ad €21.966,35.**

**16.** In data **05.4.2012** il sig. Tafuni richiedeva una **Carta Findomestic** con linea di credito da **€5.000,00** - rata mensile € 163,40 (Tan 19,44%). **(Doc.54)**

In data **04.05.2012** il Tafuni richiedeva una **Carta revolving Findomestic** con linea di credito da **€1.500,00** - rata mensile € 45,00 (tan 19,44%). **(Doc.55)**

Con raccomandata a/r del 02.12.2022 la Findomestic Banca Spa comunicava al sig. Tafuni la cessione del credito pari ad **€ 5.391,14** alla **Ifis NPL Investing Spa**. **(Doc. 56)**

Quest'ultima con raccomandata del 02.01.2023 reiterava la suddetta comunicazione ed invitava il ricorrente al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni dal ricevimento della predetta. **(Doc. 57)**

Non avendo adempiuto, la stessa società notificava al ricorrente ricorso per decreto ingiuntivo dell'importo di €5391,14, oltre interessi e spese per un totale di **€6420,02 (doc.57 bis)**

**17. Linea di credito - Fido Banca Intesa San Paolo S.p.A. (Doc.58)**

In data 05.04.2013 il sig. Tafuni richiedeva alla Banca Intesa Spa una linea di credito del valore di **€1.600,00** sul conto corrente n. 13821-1000-00000002660 che veniva concessa con affidamento bancario e con utilizzo dei una carta di credito.



**Al 28.02.2024 il debito ammontava a - €1.586,55 oltre interessi e spese. (v. pec Banca Intesa con precisazione credito). (Doc.59)**

**Il Tafuni ha utilizzato la somma e nelle more al 15.04.2024 il debito è diventato pari al ad €1595,32.**

**Situazione debitoria e suddivisione in classi**

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa **€210999,45**, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.

Preliminarmente all'esposizione della proposta di ristrutturazione dei debiti, si ritiene opportuno suddividere i crediti in classi omogenee (privilegiati o chirografari) rispetto alla tipologia e alla probabile percentuale di soddisfazione rinvenente dall'accordo proposto.

**1. Linea di credito - Fido Banca Intesa San Paolo S.p.A.**

Al 30.04.2024 €1600,00 – credito chirografario

**2. I.FI.VE.R. Spa delegazione di pagamento**

Al 30.04.2024 €21.966,35 credito chirografario

**3. Prestito personale Fides Spa contro cessione del quinto della retribuzione**

Al 30.04.2024 €24.251,87 credito chirografario

**4. Apertura di una linea di credito con utilizzo di carta di credito Carta Gold (Fido) e contratto di finanziamento Compass Spa**

€34.780,98 (atto di precetto) credito chirografario

Al 30.04.2024 €34.873,21

**5. Ifis NPL Investing Spa (v. ricorso per decreto ingiuntivo)**

Al 30.04.2024 € 6420,02 credito chirografario

**6. Mutuo fondiario Banca Intesa Spa**

Al 30.03.2024 €97.124.45 (quota capitale)

Debito residuo a scadenza €121.888,00 credito chirografario

Per un totale di **€210.999,45**.

**A tale somma dovranno aggiungersi i compensi dei due professionisti, i quali vantano rispettivamente, €7.000,00 l'Occ nominato, dott. G. Chirri, ed €4.194,90 l'avvocato Stefania Marras.**



## **M) Problemi di salute della xxxx del ricorrente**

Nel febbraio del 2011 alla xxxxxx del sig. Tafuni, sig.ra **XXXXXX XXXX**, veniva diagnosticato un disturbo **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, meglio identificato, a seguito di accertamenti eseguiti nel 2012, come **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. **(Doc.60)** Per queste ragioni, da subito si è resa necessaria l'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il cui costo gravava in maniera significativa sul reddito del ricorrente.

Si precisa che, dalla morte del marito avvenuta nel dicembre del 1997, sino alla fine del 2012, data d'inizio di erogazione della **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e della pensione di **XXXXXX**, la sig.ra **XXXX** percepiva esclusivamente la pensione di **XXXXXX** di circa € **000,00**, pertanto il ricorrente (ed in parte la xxxx) era costretto a farsi carico delle spese mensili inerenti la **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** delle xxxxxx, le spese mediche, i medicinali, gli ausili e presidi medici, i xxxx e le xxxxxx, i generi alimentari ed i prodotti per l'igiene della persona e della casa, le utenze domestiche, l'abbigliamento, la cura della persona e altri generi di conforto che necessitavano alla **XXXX**.

Ma anche l'importo attuale della pensione **XXXXXXXXXX** **(Doc.61)** non è sufficiente a coprire le numerose spese necessarie per le cure e l'assistenza della stessa.

## **N) Truffa subita dal sig. **XXXXXX XXXX** – acquisto n. 3 autovetture**

Nel febbraio 2012 il ricorrente era vittima di un truffatore, sig. **XXXXXX XXXXXX** (v. copia querela **Doc.62**), proprietario di una concessionaria di auto in Sassari, alla Via **XXXXXXXXXXXX**, al quale nel predetto mese il sig. Tafuni conferiva mandato per la vendita di una propria autovettura (Fiat 500, TG **XXXXXXXX**) dell'importo di **€9000,00**.

Il sig. **XXXX** consegnava al Tafuni un assegno bancario (n.70060448), tratto sul proprio conto corrente della Banca di Sassari, dell'importo di €9.000,00, ma invitava il ricorrente a non incassarlo prima del 30.03.2012. Trascorso tale termine, lo ricontattava intimandogli ancora una volta di non portarlo all'incasso nell'immediato.

Il Tafuni si recava presso la filiale del Banco di Sardegna di **XXXXXX** (SS) per provvedere all'incasso e scopriva che l'assegno fosse “scoperto”.

Pertanto, il sig. **XXXXXX** si appropriava dell'autovettura del Tafuni, la vendeva a terzi e non provvedeva a pagargli la somma pattuita al momento della vendita, trattenendo anche l'acconto di €3.000,00, versato dal ricorrente per l'acquisto di una nuova autovettura, che non veniva mai consegnata.

In data 13.04.2012 il sig. Tafuni sporgeva querela presso la Caserma dei Carabinieri di **XXXXXX**, ed in data 16.04.2012 la PG precisava all'Ill.mo Procuratore che il sig. Tafuni si trovava in aspettativa dalla Marina Militare Italiana e tale truffa le causava notevoli difficoltà economiche, poiché lo stesso si trovava privo di denaro e di un mezzo di trasporto.





Il 10.05.2018, visti gli atti stilati nei confronti dell'indagato, per il reato di cui all'art. 641 c.p., rilevato che il fatto fosse prescritto (**Doc.63**), il PM, dott. XXX Xxx, richiedeva al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del caso (**Doc.64**). Il Gip, visto l'art. 409 c.p.p., ritenuta l'accoglibilità della richiesta per le suddette ragioni, disponeva l'archiviazione. (**Doc.65**)

O) Nel predetto periodo (2012) il sig. Tafuni, a causa dei problemi di salute enunciati sopra, richiedeva un'aspettativa al datore di lavoro (Marina Militare).

Si ritrovava a non aver denaro per vivere, poiché privo di liquidità a causa delle due truffe subite dal sig. **Xxxxx**, sia per la mancata retribuzione per via dell'aspettativa richiesta per motivi di salute.

Egli, inoltre, era privo di un'autovettura, che riusciva a riacquistare dopo ben dieci mesi, precisamente nel dicembre 2022, del valore di € 3.000,00.

La stessa era rivenduta a terzi poiché presentava seri vizi che ne deprezzavano il valore e richiedevano interventi costosi.

Il Tafuni in data 19.12.2013 acquistava un'altra autovettura del valore di € 6.348,00 circa, la quale era utilizzata fino al 03.01.2018, poiché in tale data acquistava una AUDI, targata **xx000xx**, immatricolata nell'ottobre del 2009, per un importo di €11.780,00 (comprensivo del costo del passaggio di proprietà pari ad €780.00), che tutt'ora utilizza, il cui valore odierno è pari ad € 3.100,00 (valore del veicolo indicato nel contratto R.C. auto del 2023).

#### **P) Spese di trasferta per assistenza alla xxxx**

##### **Spese per locazione ed utenze domicilio in Sassari (sede di lavoro)**

Il sig. Tafuni prendeva servizio presso diversi Uffici del Ministero ubicati in città lontane dal proprio paese natio (Tergu- SS), pertanto, sosteneva ingenti spese per il proprio sostentamento, per i canoni di locazione ed utenze, spese di viaggio.

Nel 2011 era assegnato dapprima a Cagliari e nel 2012 all'isola di La Maddalena (OT).

Dal 2015 era assegnato all'**Xxxx** di Sassari (dipendente del Ministero di Giustizia). Egli trasferiva il proprio domicilio a Sassari e da allora egli si reca a Tergu luogo di residenza della xxxx, il lunedì, il mercoledì, il venerdì pomeriggio e per tre giovedì al mese (per cui usufruisce del permesso e xxxxxx) per interfacciarsi con il medico di base, oltre che nel fine settimana per prestare  
XX.

Dal 2015 al 2018 stipulava un contratto di locazione per un monolocale, il cui costo era pari ad € **310,00**, oltre le utenze.





#### 4. farmaci e spese visite mediche obbligatorie:

Nel 2022 le spese sanitarie detraibili furono pari ad €726.00, € 67.00 euro ca. al mese oltre farmaci non detraibili (**Doc.69 v. 730 2023 redditi 2022**)

Nel 2021 furono € 176,92 mensili, €2,123,00 per farmaci

5. utenze Enel: €150,00 ca. a bimestre, €75,00 ca al mese

6. gas (cucina e boiler con caldaia) € 70,00 ca. mensili (€135,00 mensili fatture dei mesi invernali)

7. n. 1 utenze telefono cellulare: € 10,00

8. carburante per recarsi al lavoro e presso il paese natio (Tergu) per trovare la xxxx malata ogni weekend ed il giovedì pomeriggio (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx): €150.00 o €200,00 mensili

10. RC auto: € 30,58 mensili nel 2013 (€367,53/12) (**Doc.69**)

11. manutenzione auto: € 35,00 mensili €420,00 annui per tagliando, oltre gomme, meccanico, revisione, ecc) (**Doc.70**)

12. bollo auto mensile: € 31,81 mensili (381,80/12) (**Doc.71**)

#### **13. Palestra richiesta dal medico per alleviare i dolori €38.00**

Per un totale di non meno di **€1150.00 ca.** (oltre **€389,80 per rateo mutuo casa madre**)

**Non si è tenuto conto di una somma cuscinetto per spese non preventivate ed imprevisti (cure dentista, cure urgenti) o extra.**

#### **C) Condizioni reddituali e patrimoniali del Tafuni**

Il sig. Tafuni ad oggi percepisce una retribuzione media mensile (comprensiva della tredicesima) di circa €1800,00 (€23.829,71 /13), ma la stessa è gravata dai debiti sopra menzionati, in particolare dalla decurtazione “Arretrati a debito” “Festività soppresse” (ex Ministero Difesa) € 110,02, dal pagamento del rateo di mutuo fino alla naturale scadenza per **€389,80**.

Si precisa che la tredicesima percepita nel mese di dicembre è utilizzata o per pagare debiti insoluti, o si accantona per il pagamento di n. 6 ratei di mutuo, o per spese non preventivate.

#### **D) Beni mobili registrati**



1. Il sig. Tafuni è proprietario di un'autovettura (Audi A3 – targata **xx000xx**) del valore commerciale di € 3200,00 ca., immatricolata nel 30.10.2009. **(Doc.7)**

#### **E) Beni immobili**

Il sig. Tafuni non è proprietario di alcun bene immobile **(Doc.73)**

#### **F) Crediti**

1. Retribuzione mensile:

il Signor Tafuni nel 2023 era titolare di un reddito lordo pari ad **€ 23.829,71 (Doc. 74)** derivante dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere con il Ministero della Giustizia, così come documentato dalle buste paga del 2023.

#### **4) Meritevolezza dell'istante**

Quanto appena descritto mostra chiaramente il forte squilibrio economico determinatosi in capo al ricorrente nel 2011, a causa dei problemi di salute insorti quasi contemporaneamente a quelli della xxxx, alla truffa subita nel 2012 dal venditore di auto, a causa del quale perdeva una somma pari ad €9.000,00 oltre che €3.000,00 consegnati brevi manu, sia per le costose cure proprie nel 2014, per le spese di xxxxxxxxxxxxxxxx, sia per il pagamento dei ratei di mutuo bancario stipulato nel 2009 in qualità di garante, ma di cui si è preso carico per assicurare alla xxxxxx xxxxxx una casa dignitosa in cui vivere, e nel 2011 quale mutuatario di un altro mutuo.

È doveroso, dunque, precisare che lo stesso non ha volontariamente determinato il sovraindebitamento, poiché egli ha fatto ricorso al credito bancario sia per ripulire la propria situazione debitoria nel lontano 2009, sia successivamente nel 2011, ed inoltre egli sino al 2017 ha fatto ricorso al finanziamento per sopperire alla mancanza di liquidità.

L'eccessiva sproporzione fra il proprio reddito mensile attuale - di circa €1.800,00 (comprensivo di tredicesima), gravato da

- Cessione del 5\* FIDES SPA €326,00
- Prestito I.FI.VER. SPA €316,00
- Arretrati a debito "Festività soppresse" (ex Ministero Difesa) € 110,02,
- il rateo di mutuo da **€389,80**, concordato con il xxxxxxxxxxxx nella procedura di **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** della xxxxxxxxxxxx,

e le spese mensili di €1150.00 ca, evidenzia un oggettivo stato di difficoltà economica, che rende necessaria la richiesta dell'istanza che ci occupa, poiché, lo stesso ricorrente non ha sufficiente liquidità per far fronte alle spese per un alloggio e per le esigenze quotidiane personali.



## 5. Piano del consumatore ex art.7 bis della Legge 3/2012 e succ. modifiche ora c.d. piano di ristrutturazione dei debiti

Effettuata la precedente esposizione, si procede ad illustrare ed a proporre le modalità di risoluzione della crisi economica del debitore.

In presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 7 bis Legge 3/2012 e succ. mod., il ricorrente ha predisposto il piano del consumatore, attualmente denominato piano di ristrutturazione dei debiti (CCII), il quale alla data del **30.04.2024** è quello descritto, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

Dopo aver analizzato gli aspetti della situazione in termini di crediti e debiti, è doveroso precisare che il piano del consumatore è la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento che meglio è in grado di soddisfare la parte creditoria, poiché, il sig. Tafuni **attualmente** non è proprietario di alcun bene immobile, è gravato da numerosi debiti, pertanto, il proprio reddito è appena sufficiente per proporre un pagamento dilazionato degli stessi e per le spese inerenti le proprie necessità quotidiane, che sono state ridotte allo stretto necessario.

E' evidente che il sovraindebitamento sia stato generato da obbligazioni contratte per il soddisfacimento dei bisogni del singolo e parzialmente familiari: la stipula del contratto di mutuo fondiario richiesto, sia per la ristrutturazione della casa della xxxx, necessaria per adattarla alle esigenze di salute della xxxx, sia per onorare i debiti contratti negli anni che precedono il 2009 e il 2011, il pagamento delle spese per le cure e per l'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, il pagamento delle spese mediche per i due interventi **xxx xxx** subiti dal ricorrente, le due truffe subite nel 2009, l'acquisto di tre autovetture di modico valore in conseguenza delle stesse, ecc.

La Legge 176/2020 di conversione del c.d. Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha introdotto specifiche norme in materia di “sovraindebitamento familiare”, anticipando uno degli istituti certamente più innovativi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il nuovo art. 7-bis della Legge 3/2012, veicolato dall'art. 4-ter della citata Legge 176/2020, ha innestato nell'ordinamento l'istituto del “sovraindebitamento familiare” che disciplina la possibilità per i membri di una stessa famiglia di avviare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando gli stessi siano conviventi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, in tutti i casi in cui **il sovraindebitamento abbia un'origine comune**.

La disciplina ante riforma, pur non prevedendo espressamente la risoluzione della crisi familiare, consentiva ai debitori coniugati di proporre due domande dinanzi l'Organismo di Composizione della Crisi, con richiesta di riunione delle procedure dinanzi il Tribunale, nel caso in cui il sovraindebitamento si fosse generato, in relazione al soddisfacimento dei bisogni familiari.



L'attuale disciplina consente la presentazione di una domanda congiunta all'O.C.C., a cui seguirà la valutazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi degli istanti. La modifica determinerà un risparmio in termini di tempo e di costi, in quanto, il gestore della crisi redigerà un'unica relazione particolareggiata, che verrà allegata al progetto di risoluzione della crisi.

In applicazione del generale principio della responsabilità patrimoniale personale, le masse attive e passive rimangono distinte, ciò per evitare che porzioni del patrimonio di uno dei familiari siano destinate al pagamento dei debiti degli altri e viceversa.

Il patrimonio delle famiglie nella maggior parte dei casi è costituito dall'abitazione familiare.

Certamente la procedura descritta ben si adatterebbe al caso che ci occupa, poichè uno dei debiti oggetto del piano ha origine comune, esso è costituito dal mutuo ipotecario contratto con la Banca Intesa, dal sig. Tafuni quale mutuatario, dalla di lui xxxxx nella medesima posizione e dalla xxxx quale datrice di ipoteca ed anch'essa mutuataria.

La stessa ha prestato idonea garanzia iscrivendo ipoteca volontaria sul bene di cui è proprietaria, ed in cui xxxxxxxxxxxxxxxx al Tafuni (se pur domiciliato a Sassari in cui di fatto vive e lavora).

Pertanto, la sig.ra **Xxxx**, in caso di mancato pagamento da parte di uno o da parte di tutti e tre i mutuatari, sarebbe la "garante" principale, poiché ella ha iscritto ipoteca volontaria sul proprio bene immobile e la banca creditrice si rivarrebbe in via principale sul suddetto cespite radicando presso il Tribunale di Sassari una procedura esecutiva immobiliare.

Il sig. Tafuni, in seguito all'apertura della procedura di **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** a carico della **Xxxx**, si è impegnato innanzi al xxxx xxxx a pagare due terzi del rateo di mutuo, per €**389,80**, mentre la xxxx solo per un terzo, pari ad €174.40.

La xxxx, pur sempre mutuataria, ad oggi non ha mai pagato alcun rateo, poiché ella ha contratto un mutuo ipotecario unitamente al xxxx, ed il cui residuo è pari ad € **00** ca. **Il Tafuni è parte garante anche del predetto.**

Questi ha voluto e potuto (non si sa come la Banca non abbia valutato anche in questa occasione il merito creditizio del ricorrente) scambiare una sorta di favore alla xxxx, per aver la stessa prestato garanzia in data 13.05.2009 al momento in cui lo stesso ha avuto necessità di contrarre un mutuo, sia nel 2011 quando lo stesso ha estinto il predetto e riaperto un ulteriore con la Banca Intesa, in cui la stessa è mutuataria.

Se avessimo considerato una procedura familiare avremmo dovuto inserire anche i debiti di quest'ultima, ma ad oggi la stessa ed il xxx possono garantire il pagamento del loro mutuo, (non hanno altri debiti) ed anche la posizione della **X x x** quale



mutuataria e datrice di ipoteca del mutuo contratto con la Banca Intesa, il quale anch'esso viene onorato sia da quest'ultima, sia dal Tafuni.

Nella scelta della procedura e delle modalità di pagamento, non si è potuto non tenere in considerazione il fatto che il credito vantato dalla Banca Intesa nei confronti della **X x x** sia munito di privilegio (con iscrizione di ipoteca sul bene), mentre nei confronti del ricorrente la stessa banca vanta un credito chirografario, al pari della **xxxx** **X x x x**, e pertanto, nel piano suddetto dovrebbe essere trattato alla stregua di tutti gli altri crediti chirografari, per via del principio della *par condicio creditorum*.

Orbene, si è scelto di destinare una somma maggiore alla Banca Intesa, pur in violazione del suddetto principio, in previsione di un evento futuro e certo, che potrà essere rappresentato dal decesso della **Xxxx**.

In caso di decesso della suddetta, il suo apporto esterno al piano costituito dalla somma di €194,90, continuerà ad essere versato - sino alla scadenza del piano - da parte dei due figli, futuri condebitori in solido e mutuatari, che diventeranno, per via successoria, anche proprietari del bene su cui grava l'ipoteca iscritta per accendere il mutuo. Pertanto, a loro volta diverranno anch'essi datori di ipoteca e la Banca Intesa nei loro confronti vanterà non più un credito chirografario ma privilegiato.

In conseguenza di questo, si è voluto come anticipare, una richiesta che la Banca Intesa avrebbe avanzato a posteriori, in caso di successione legittima successiva alla morte della **Xxxx**, che vedrebbe la banca vantare non più un credito chirografario nei confronti del sig. Carlo Tafuni e della di lui **xxxxx**, ma un credito privilegiato, per via della iscrizione di ipoteca che rimarrebbe sull'immobile ereditato.

Inoltre in caso di morte della **xxx**, il Tafuni diverrebbe debitore dell'intera rata da €584,00, ad eccezione di €50,00, che apporterebbe la **xxxx**, oltre la somma proposta, di cui si dirà sotto, pari ad €250,00, e si troverebbe ancora una volta sovraindebitato.

Si è optato per una **procedura di ristrutturazione dei debiti con un apporto esterno**, si ribadisce tenendo conto principalmente dell'apporto attuale della somma di €194.90 da parte della **Xxx**, che di fatto alleggerisce il piano di pagamento - finchè sarà possibile - nei confronti del ricorrente, e dell'apporto futuro da parte della **xxx** della minima somma di €50,00, poiché ella sarebbe impossibilitata a versare ulteriori somme, a causa del pagamento del rateo di un altro mutuo ipotecario, contratto per l'acquisto della casa coniugale.

Pertanto, il ricorrente propone la seguente proposta di pagamento così composta :

1. Dal versamento della somma pari ad **€194.90** per otto anni per un totale di **€18.710,40**. Somma che attualmente versa **la Xx x** ogni mese, così come concordata con il **xxxx xxxxxxxx** e fino a che rimarrà in vita.



2. La suddetta somma invece, dalla data in cui la sig.ra **Xxx** verrà a mancare, verrà versata in parte dalla sig.ra **Xxxxxx Xxxxxxx**, **con un apporto pari ad €50.00 mensili**, ed in parte dal **Tafuni, nella misura di € 144,90**.
3. **Il Tafuni, fino a che la xxxx rimarrà in vita**, continuerà ad accollarsi il pagamento parziale del rateo di mutuo (come concordato con il xxxx x x x x ) nella misura di **€389,80** per otto anni, per un totale di **€37.430,40**.
4. **Egli inoltre apporterà al piano la somma di €250.00** mensili per otto anni per un totale di **€24.000.00**.

**L'importo totale che verrà apportato al piano in otto anni sarà pari ad € 80.131,20.**

Riepilogando:

- a) il Tafuni pagherebbe, dalla data di eventuale omologa del piano, la somma di €639,80 (2/3 del rateo di mutuo pari ad **€389,80**, più €250.00 per gli altri creditori) sino a che la xxxx resterà in vita, comunque per un periodo non superiore ad anni otto;
- b) la xxxx pagherà €194,90 per otto anni o fino a che rimarrà in vita;
- c) se dovesse mancare la **Xxxxxx**, tale somma verrebbe pagata dal sig. Tafuni nella misura di €144.40 e nella misura di €50.00 da parte della xxxx.

Si precisa che si propone il pagamento dei debiti nel **termine di soli otto anni e nella misura di €80.131,20**, poiché tale importo corrisponderebbe alla somma massima che si potrebbe ricavare dalla vendita dell'immobile nel libero mercato.

Un tal bene forse potrebbe risultare appetibile per qualche persona residente all'estero o in altre regioni di Italia che dovesse decidere di ritornare a vivere nel paese natìo

Nessuno investirebbe tale somma per acquistare un immobile a xxxx. Gli immobili di uguale metratura oggi vengono venduti per non più di €30/40.000,00 .

Si è consapevoli che nel mercato immobiliare il suddetto bene non potrebbe essere collocato, poiché, per quanto ristrutturato nel 2009, oggi si presenta vetusto, ed inoltre è ubicato in un paese in provincia di Sassari che conta appena 600 abitanti, che non offre alcun tipo di servizi sia turistici, sia per i residenti.

Pertanto, la somma apportata al piano a garanzia dei creditori chirografari è stata valutata tenendo in considerazione il valore commerciale del bene e non il valore effettivo che si ricaverebbe, che sarebbe inferiore del 50%.

Nello studio del piano di pagamento si è voluta tenere indenne soprattutto la sig.ra Zzzz **Xxxx** da eventuali azioni dirette al recupero del credito da parte della Banca Intesa Spa, poiché ella è inoltre proprietaria - unitamente al xxx -





della propria casa coniugale, sulla quale grava mutuo ipotecario, il cui importo residuo è di circa € 00.

Ella è comunque parte mutuataria, in caso di mancato pagamento da parte del sig. Tafuni o della loro xxx, la Banca Intesa si potrebbe rivalere anche sul suo patrimonio, che costituito si ribadisce da un unico bene immobile su cui grava un'ipoteca, dal quale la creditrice non ricaverebbe alcuna somma in caso di esecuzione immobiliare a causa della importante somma residua del mutuo da pagare.

In caso di morte della xxx, ella diverrebbe erede al 50% col sig. Tafuni della casa della xxxx, immobile oggetto ora di ipoteca, su cui la Banca potrebbe rivalersi, ma il cui valore attuale di mercato o la somma ricavata in caso di esecuzione immobiliare, non sarebbe sufficiente a ristorare il credito vantato dalla Banca Intesa, che al 30.04.2024 è pari ad €121.8880,00.

Pertanto, la somma apportata al piano, pari ad €80.131,20 è maggiore del 50% rispetto a quella che si potrebbe ricavare dalla vendita all'asta del bene, ed è maggiore nella medesima percentuale rispetto al valore di vendita e non di mercato del bene, il quale si aggira intorno ai 30/40.000,00 euro.

Pertanto, tale proposta si ritiene oltre che congrua per ristorare il debitore "principale" e tutti i debitori chirografari, che altro non potrebbero pignorare - in caso di mancato pagamento, se non un quinto della retribuzione del Tafuni, che è già attualmente gravata da una cessione del quinto, da una delega di pagamento e da una detrazione del Ministero, riducendola a poco più di 800,00/900.00 euro al mese. Tale ulteriore pignoramento porterebbe il Tafuni sul lastrico ed il creditore vedrebbe ristorato il proprio credito fra 29 anni!

\*\*\*

A fronte di un debito totale di €210.999,45 (esclusi i compensi per il dott. Chirri pari ad €7.000,00 ed €4.134,90 per l'avvocato incaricato) verranno estinti nella misura del 32.6% ca. ((€80.131,20-€7000,00-€4.134,90)/€210.999,45\*100))

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'esponente, il quale ha un reddito residuo molto basso per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita quotidiana, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali ricadrebbe sotto la soglia di povertà e non potrebbe sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

Non si è presa in considerazione la procedura diversa, della liquidazione del patrimonio, poiché egli non è proprietario dell'immobile su cui grava l'ipoteca e all'interno della stessa vive la xxxx proprietaria ed ammalata.

Ma, soprattutto è doveroso evidenziare la convenienza del piano di ristrutturazione dei denti rispetto all'alternativa liquidatoria, proprio in considerazione della crisi del



mercato immobiliare che comporterebbe un danno per la sorte dei crediti vantati da ciascuna società di finanziamento e principalmente per la Banca Intesa, che mai vedrebbe ristorato il proprio credito.

Oggi la stessa vanta un credito che a scadenza sarebbe pari ad €121.888,00, se non si pagasse il mutuo e si procedesse con un'esecuzione immobiliare e si dovesse ricavare la somma massima di €30/40.000,00, decurtando le spese della procedura esecutiva, la Banca Intesa ricaverebbe una somma ben inferiore. Se il piano dovesse essere omologato, al termine degli otto anni ricaverà la somma di €50/60.000 circa.

Gli effetti del presente piano sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale entro l'anno 2024.

La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura del facente funzioni di O.CC., all'Agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli Enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Pertanto, il ricorrente provvederà al pagamento dei debiti sotto elencati nella misura in proporzione del privilegio degli stessi (inclusi i costi della presente procedura in prededuzione).

1. Compenso dott. G. Chirri, in prededuzione €7.000,00.
2. Compenso Avv. Stefania Marras in prededuzione € **4.134,94, comprensivo del 15% per s.f. e 4% per Cassa Nazionale Avvocati.**

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sig. Tafuni Carlo, rappresentato e difeso ut supra,

Chiede

- dichiarare aperta la procedura di sovra indebitamento di cui all'art.7 bis Legge 3/2012 e successive modifiche;
- indicare i limiti di quanto occorre al mantenimento del ricorrente;
- disporre, che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori;
- con decreto di chiusura della procedura dichiarare l'esdebitazione del ricorrente.

\*\*\*\*



Studio legale Avv. Stefania Marras  
Via Parigi n.6-07100 – Sassari  
Tel 3921270362 – Email stefaniamarras@gmail.com

In via istruttoria, ai sensi dell'art.7 bis 2 Legge 3/2012, si allega la documentazione di cui all'art.9 comma 3, Legge 3/2012, nonché quelli di cui alla precedente narrativa, segnatamente i documenti dal n.1 al n.74.

Ai sensi del DPR 115/2002 e successive modifiche si dichiara il C.U. è di € 98.00.

Con osservanza

Sassari, 15.04.2024

Avv. Stefania Marras

